



COMUNE DI DERUTA

Sportello unico per le attività produttive e l'edilizia

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E RELATIVI PROCEDIMENTI

(art. 80 R.D. 18/06/1931 n. 773, art. 141 e seguenti R.D. 06/05/1940 n. 635)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28.02.2022

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 – Oggetto.....	3
Art. 2 – Definizioni	3
Art. 3 – Attività soggette al parere della Commissione	3
Art. 4 – Attività non soggette al parere della Commissione	4
TITOLO II – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE	5
Art. 5 – Competenze della Commissione	5
Art. 6 - Composizione e nomina della Commissione	5
Art. 7 – Convocazione della Commissione.....	6
Art. 8 – Segreteria della Commissione	6
Art. 9 – Riunioni	7
Art. 10 - Parere e votazione.....	7
Art. 11 - Verbale di riunione	7
Art. 12 – Commissione ristretta di controllo	8
TITOLO III - PROCEDIMENTI.....	8

Art. 13 – Procedimento ordinario con rilascio delle autorizzazioni	8
Art. 14 – Procedimento con rilascio di autorizzazione per spettacoli e manifestazioni temporanee	8
Art. 15 - Allestimenti temporanei che si ripetono non oltre due anni dalla verifica di agibilità.....	9
Art. 16 - Locali ed impianti di pubblico spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone .	9
Art. 17 – Allestimenti temporanei di pubblico spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone che si concludono entro le ore 24.00	10
Art. 18 – Subingresso nelle attività di pubblico spettacolo	10
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI.....	10
Art. 19 - Emissioni rumorose	10
Art. 20 - Documentazione tecnica	11
Art. 21 – Diritti di segreteria-Compensi e spese di verifica e sopralluogo.....	11
Art. 22 – Abrogazione di norme	11

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, d'ora innanzi denominata semplicemente commissione, di cui all'art. 141 e seguenti del R.D. 06.05.1940 n. 635, "Regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18.06.1931, n.773)" e definisce indirizzi procedurali ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68 e 69 del R.D. 18.06.1931, n. 773.

Art. 2 – Definizioni

1. Fermo stando quanto disposto dal D.M. 19.08.1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo", ai fini del presente regolamento:
 - a) per *luogo pubblico* si intende quello cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze, parchi pubblici, ecc.);
 - b) per *luogo aperto al pubblico* si intende quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es.: pagamento di un biglietto per l'accesso);
 - c) per *luogo esposto al pubblico* si intende quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile, un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
 - d) per *spettacoli* si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (es.: cinema, teatro);
 - e) per *trattenimenti* si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (es.: ballo);
 - f) per *manifestazioni temporanee* si intendono le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività;
 - g) per *allestimenti temporanei* si intendono le strutture ed impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
 - h) per *locali* si intende l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
 - i) per *spettacoli viaggianti* si intendono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento anche se le attrazioni sono ancorate al suolo in maniera stabile;
 - j) per *parchi di divertimento* si intendono i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista un'organizzazione, comunque costituita, dei servizi comuni. Sono classificati come parchi di divertimento anche i complessi di impianti e attrezzature con ricostruzioni ambientali o simili qualora in essi siano presenti anche attrazioni dello spettacolo viaggiante;
 - k) per *parchi di divertimento permanenti* si intendono quelli il cui esercizio si svolge nella stessa area per un periodo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare e, trascorso tale periodo, almeno l'80% delle attrazioni resta per l'intero anno solare sull'area nella quale è esercitato il parco.

Art. 3 – Attività soggette al parere della Commissione

1. La Commissione comunale esprime parere di agibilità in merito alle seguenti strutture purché di capienza inferiore a 1.300 persone:
 - a) teatri, compresi quelli con copertura a tenda;
 - b) cinematografi e cinema-teatri dotati di scena o altri spazi per rappresentazioni e spettacoli;

- c) complessi di spettacoli viaggianti, se superiori alle quattro unità;
 - d) circhi.
2. La Commissione comunale esprime parere di agibilità in merito alle seguenti ulteriori strutture, purché di capienza non superiore a 5.000 persone:
- a) locali di trattenimento, compresi gli spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
 - b) sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club;
 - c) parchi di divertimento, purché non vertano nell'ipotesi di cui all'articolo 142, ultimo comma, lettera b) (sollecitazioni fisiche superiori ai limiti);
 - d) spazi all'aperto delimitati o attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo;
 - e) locali multiuso, ovvero adibiti occasionalmente ad attività di trattenimento o spettacolo ed ordinariamente adibiti ad altra attività;
 - f) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse;
 - g) impianti sportivi in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori;
 - h) piscine natatorie pubbliche con postazioni per lo stazionamento del pubblico.

Art. 4 – Attività non soggette al parere della Commissione

1. Non sono soggetti al parere di agibilità da parte della Commissione comunale:
- a) i locali, strutture ed impianti con capienza superiore a quella indicata all'art. 3 commi 1 e 2, per i quali è competente la Commissione provinciale di vigilanza;
 - b) i luoghi ed allestimenti all'aperto destinati a pubblico spettacolo o a manifestazioni varie, anche in presenza di palchi o pedane di qualsiasi altezza, purché siano privi di strutture per lo stazionamento o il contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc.) e le attrezzature elettriche e di amplificazione siano a questo non accessibili (Parere Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, prot. n. P529/4109 del 02.07.2003). A tali aree si applica quanto previsto dal titolo IX del d.m. 19.08.1996
 - c) le singole attrazioni di spettacolo viaggiante, purché in numero non superiore a quattro e con capienza non superiore a 200 persone;
 - d) le sale convegni e sale riunioni, le mostre ed esposizioni, le manifestazioni fieristiche di cui al titolo III della l.r. 10/2014, le fiere ed i mercati di commercio su aree pubbliche, purché non vi si svolgano attività di trattenimento e spettacolo al pubblico;
 - e) i circoli privati con eventuali attività di trattenimento e spettacolo nei confronti dei soli associati;
 - f) le piccole attività di trattenimento e spettacolo all'interno di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande complementari ed accessorie alla somministrazione stessa, quali piano bar e concertini, senza l'apprestamento di appositi spazi ed attrezzature, particolare organizzazione o pubblicità nonché senza ballo ancorché sorgesse in forma spontanea e che il gestore del locale ha l'obbligo di interdire (Nota Ministero dell'Interno prot. n. 557 PAS U 003524 13500.A)
 - g) gli impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico.
2. L'assenza di competenza della Commissione non esonera dall'obbligo di munirsi delle autorizzazioni di cui agli articoli 68 e 69 TULPS ove sussistano attività di trattenimento e spettacolo.

TITOLO II – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5 – Competenze della Commissione

1. La Commissione, ai sensi dell'art. 80 del R.D. n. 773/1931, verifica la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo di cui all'art. 3.
2. In particolare la Commissione, ai sensi dell'art. 141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento TULPS) provvede a:
 - a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
 - b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18.3.1968, n. 337, (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante);
 - e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;
 - f) stabilire, nell'ambito delle competenze e dei limiti fissati dall'art.3 del presente regolamento, l'entità del servizio di vigilanza dei vigili del fuoco in conformità alle disposizioni del D.M. 22.02.1996.
3. La Commissione inoltre, stabilisce l'entità del servizio di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco nei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento, in conformità alle disposizioni del D.M.I. 22/02/96, n. 261
4. La commissione è inoltre competente in materia di registrazione ed assegnazione del codice identificativo delle attrazioni di spettacolo viaggiante, ove previsto dalle disposizioni vigenti (medie e grandi attrazioni - D.M. 18.05.2007, art. 4 comma 5 bis piccole attrazioni)

Art. 6 - Composizione e nomina della Commissione

1. La Commissione è così composta:
 - a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - b) dal comandante del corpo di polizia locale o suo delegato;
 - c) dal dirigente medico dell'Azienda USL o da un medico dallo stesso delegato;
 - d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
 - e) dal comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;
 - f) da un esperto di elettrotecnica.
2. Qualora, ad avviso del Presidente della Commissione, risulti necessario in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare, alla Commissione sono aggregati, limitatamente al singolo procedimento, un esperto in acustica o in altra disciplina tecnica, compresi, all'occorrenza, delegati del CONI e del Sovrintendente alle Belle Arti.
3. Ai sensi dell'art. 141 bis del R.D. 635/1940 resta ferma, quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici, la necessità di una relazione tecnica di un tecnico esperto dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995 n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.
4. A richiesta possono far parte della commissione:
 - a) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;

- b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
5. Ciascuno dei soggetti indicati al comma 1 designa un supplente delegato che partecipa alle sedute qualora il titolare, o suo delegato, non possa intervenire.
 6. La Commissione è nominata dal Sindaco , rimane in carica tre anni e, alla scadenza, continua ad operare fino alla nomina di quella nuova.

Art. 7 – Convocazione della Commissione

1. La Commissione è convocata dal Presidente o dal suo supplente con avviso scritto da inviare, via PEC, a cura del segretario a tutti i componenti almeno dieci giorni prima della seduta o del sopralluogo, salvo motivati casi di urgenza per i quali il termine può essere ridotto e la convocazione effettuata fino a 24 ore prima.
2. Le riunioni e gli eventuali sopralluoghi al fine del rilascio della autorizzazione vengono generalmente effettuati dal lunedì al venerdì, salvo casi eccezionali e su motivata richiesta dell'interessato, sentita la disponibilità dei componenti la Commissione.
3. L'avviso di convocazione, contiene la data, il luogo di svolgimento della seduta o del sopralluogo e gli argomenti da trattare.
4. L'avviso è inviato, salva diversa indicazione, all'Ente, Organismo o Associazione di appartenenza del componente la Commissione Comunale, che provvederà a trasmetterlo al rappresentante designato.
5. I componenti effettivi, se impossibilitati a partecipare, provvedono ad informare direttamente i rispettivi supplenti delegati, affinché li sostituiscano, in mancanza provvede il Segretario della commissione.
6. Il richiedente il provvedimento finale è sempre informato della convocazione e può partecipare alla riunione ed al sopralluogo della Commissione personalmente o tramite suoi rappresentanti muniti di delega che deve essere acquisita agli atti della Commissione, nonché presentare memorie e/o documenti; ma all'atto dell'espressione del parere dovrà abbandonare la commissione.
7. Nel caso non sia indicato il termine entro cui si desidera che venga esaminato il progetto o effettuato il sopralluogo, la richiesta sarà iscritta d'ufficio alla prima riunione utile, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle pratiche. Qualora, invece, si richieda l'esame o il sopralluogo entro una data precisa, la richiesta dovrà pervenire all'ufficio almeno 30 giorni prima di tale data.
8. In via generale l'esame delle pratiche sarà effettuato tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione.
9. Con la spedizione dell'ordine del giorno allegato alla convocazione, l'intera documentazione tecnica relativa alla domanda è immediatamente consultabile in apposita pagina web, protetta da password, inserita nel sito ufficiale internet del Comune di Deruta; l'eventuale documentazione cartacea è consultabile presso l'ufficio del segretario, da parte di tutti i membri della Commissione.

Art. 8 – Segreteria della Commissione

1. Alle riunioni della Commissione partecipa un segretario che svolge i seguenti compiti:
 - a) fornisce le informazioni di base ai richiedenti;
 - b) controlla la regolarità formale e la completezza della documentazione presentata e richiede le eventuali necessarie integrazioni, senza che ciò costituisca pregiudizio per le successive ulteriori richieste di documentazione e chiarimenti da parte della Commissione stessa;
 - c) predispone e invia gli ordini del giorno per la convocazione;
 - d) organizza le sedute ed i sopralluoghi e vi presenzia;
 - e) redige e conserva i verbali di riunione;
 - f) trasmette i verbali al SUAPE , agli uffici comunali competenti in relazione ai procedimenti trattati, ed ai membri della Commissione che hanno partecipato alle riunioni;
 - g) coadiuva il Presidente della Commissione per quanto riguarda i rapporti con gli organi interni ed esterni dell'Amministrazione;

- h) verifica le presenze per il calcolo della liquidazione dei gettoni di presenza spettanti agli aventi diritto.
2. In sede di sopralluogo il verbale è direttamente consegnato dal Segretario al richiedente o suo rappresentante che sottoscrivono, per avvenuta ricezione, la copia che resta al Comune.

Art. 9 – Riunioni

1. Salvo sia diversamente indicato nella lettera di convocazione, la Commissione si riunisce presso la sala riunioni del Comune di Deruta;
2. Le riunioni sono valide in presenza di tutti i componenti di cui all'art. 6 commi 1 e 2.
3. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del Codice di Procedure Civile.
4. Il presidente può invitare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, funzionari di altri settori ed uffici comunali, in relazione alla specifica natura degli interventi su cui deve essere formulato parere.
5. Nella seduta della Commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga, comunque, di esaminare.
6. La Commissione effettua i sopralluoghi concordando, ove possibile, date ed orari con gli interessati.

Art. 10 - Parere e votazione

1. Il parere della Commissione relativo ai progetti o ai sopralluoghi è adottato con l'intervento di tutti i componenti obbligatori, salve le ipotesi di cui ai commi seguenti.
2. In caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente obbligatorio, il parere della Commissione comunale si intende validamente espresso qualora tale componente faccia pervenire il proprio parere al Presidente.
3. Nel caso di sopralluogo della Commissione relativo a manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento a carattere temporaneo in cui non siano presenti tutti i componenti, il Presidente, acquisito il parere dei presenti, può richiedere via PEC il parere al membro assente ed eventualmente decidere di conseguenza.
4. La Commissione esprime parere articolato in relazione ai singoli argomenti trattati. Il parere è positivo solo se si sono espressi in tal senso tutti i componenti di cui all'art. 6, commi 1 e 2.

Art. 11 - Verbale di riunione

1. Per ogni seduta o sopralluogo viene redatto, a cura del segretario, il verbale di riunione che è firmato da tutti i componenti presenti.
2. Nel verbale sono riportati:
 - a) la concisa esposizione dei lavori svolti e delle determinazioni assunte;
 - b) i nomi dei componenti presenti;
 - c) l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o del suo delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
 - d) gli eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
 - e) le eventuali dichiarazioni di voto;
 - f) tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente disposte
3. Copia del verbale è tempestivamente trasmessa al richiedente.

Art. 12 – Commissione ristretta di controllo

1. In conformità a quanto previsto all'art. 141, comma 1, lettera e) e 141 bis nono comma del R.D. 635/1931, il Presidente può individuare una Commissione ristretta ai cui membri è demandato il compito di effettuare, congiuntamente o singolarmente, con frequenza ed eventualmente secondo un piano periodico, il controllo del rispetto delle disposizioni di legge o impartite dalla Commissione, indipendentemente da procedimenti amministrativi in corso.
2. La commissione è composta da almeno il Dirigente medico o altro medico suo delegato ed il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato o altro tecnico del luogo.
3. L'esito dei controlli e degli accertamenti operati dalla Commissione ristretta o da suoi componenti è comunicato a tutti i componenti la Commissione e si intende da questa ratificato ove non pervenga al Presidente motivato parere contrario da parte di uno o più dei suoi membri entro cinque giorni dalla ricezione.
4. L'intervento della commissione di controllo può essere richiesto dal Responsabile Suape anche al di fuori di specifici procedimenti amministrativi.

TITOLO III - PROCEDIMENTI

Art. 13 – Procedimento ordinario con rilascio delle autorizzazioni

1. Chi intenda ottenere una autorizzazione di pubblico spettacolo di cui agli articoli 68 e 69 del TULPS o la sola agibilità di cui all'articolo 80 TULPS, per cinema o teatri, ne inoltra istanza al Suape, allegando la prescritta documentazione per l'esame del progetto da parte della Commissione.
2. Il Suape, verificata la regolarità formale e la completezza dell'istanza, la trasmette alla Commissione per l'esame del progetto che deve aver luogo non oltre 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. Le istanze sono corredate della documentazione a firma di tecnico abilitato nonché da indicazione degli estremi della pratica presentata al Comando Vigili del Fuoco qualora l'attività rientri tra quelle soggette al d.p.r. 151/2011.
4. Qualora la Commissione o il Suape riscontrino carenze documentali, quest'ultimo ne dà comunicazione al richiedente, con interruzione dei termini del procedimento, assegnando un congruo termine per l'integrazione o rettifica, decorso inutilmente il quale l'istanza è dichiarata irricevibile.
5. L'esito dell'esame progetto da parte della Commissione e le eventuali prescrizioni da questa impartite è comunicato dal Suape all'interessato che, al fine di consentire il sopralluogo di verifica, dà comunicazione al Suape dell'ultimazione dei lavori e dell'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni della Commissione.
6. Il sopralluogo di verifica è effettuato dalla Commissione entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 5. In caso di esito negativo del sopralluogo, la Commissione assegna un nuovo termine per l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in quella occasione.
7. L'avvenuta ottemperanza ad eventuali indicazioni e prescrizioni impartite dalla Commissione in sede di sopralluogo è attestata da dichiarazione dell'interessato, ai sensi del d.p.r. 445/2000, trasmessa al Suape che provvede al rilascio della autorizzazione di cui agli articoli 68 o 69 del TULPS.

Art. 14 – Procedimento con rilascio di autorizzazione per spettacoli e manifestazioni temporanee

1. Nel caso di spettacoli, manifestazioni ed eventi di carattere temporaneo si applicano le disposizioni dell'articolo 13, commi da 1 a 5, nonché quanto disposto dai commi che seguono.
2. Il sopralluogo della Commissione è effettuato, in data ed orario da concordare con l'interessato o suo tecnico delegato e comunque di norma non oltre 24 ore prima dell'inizio dell'evento, dopo che sono state

allestite e montate tutte le attrezzature e le strutture. Per quella occasione, l'interessato predispone e mette a disposizione della Commissione:

- a) dichiarazione tecnica e dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture temporanee redatte, rispettivamente, dal costruttore e da professionista abilitato;
 - b) dichiarazione di conformità alla regola d'arte degli impianti elettrici e di adduzione del gas appositamente installati ai sensi della Legge 46/90 rilasciata dall'impresa che ha eseguito gli interventi;
 - c) certificato di collaudo tecnico funzionale delle strutture da parte di professionista abilitato.
3. Qualora la Commissione in sede di sopralluogo impartisca indicazioni o prescrizioni o condizioni perché il parere sia considerato positivo, la loro integrale ottemperanza è attestata da dichiarazione resa dall'interessato, ai sensi del d.p.r. 445/2000, trasmessa al Suape, telematicamente o in orario di apertura, o altrimenti al Comando della Polizia Municipale prima dell'inizio dello spettacolo o trattenimento. Tale dichiarazione costituisce condizione e presupposto di validità della autorizzazione già rilasciata dal Suape ai sensi degli articoli 68 o 69 del TULPS.

Art. 15 - Allestimenti temporanei che si ripetono non oltre due anni dalla verifica di agibilità

1. Fatta salva la facoltà di controllo e salvo che per la natura dei luoghi il Responsabile Suape o la Commissione non ritengano necessaria una nuova verifica delle condizioni di sicurezza, questa non è effettuata per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali sia stato già espresso parere di agibilità in data non anteriore a due anni rispetto a quella di inizio della manifestazione, purché l'allestimento della stessa non sia modificato rispetto a quello già stato oggetto di verifica.
2. L'assenza di modifiche rispetto alla situazione già verificata è oggetto di dichiarazione congiunta del richiedente la autorizzazione e di un tecnico incaricato, nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, attestante altresì il rispetto di eventuali prescrizioni a suo tempo impartite in sede di verifica di agibilità.
3. Non sono considerate modifiche degli allestimenti, impianti ed attrezzature le variazioni palesemente ininfluenti ai fini della sicurezza, come da espressa dichiarazione del tecnico.
4. Effettuato l'allestimento della manifestazione e prima del suo inizio l'interessato trasmette all'Ufficio di Polizia Municipale:
 - a) dichiarazione tecnica e dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture temporanee redatte, rispettivamente, dal costruttore e da professionista abilitato;
 - b) dichiarazione di conformità alla regola d'arte degli impianti elettrici e di adduzione del gas appositamente installati ai sensi della Legge 46/90 rilasciata dall'impresa che ha eseguito gli interventi;
 - c) certificato di collaudo tecnico funzionale delle strutture da parte di professionista abilitato.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nel caso di aggregazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante (luna park) per le quali è sempre operata la verifica di agibilità dell'intero complesso ai sensi dell'articolo 13.

Art. 16 - Locali ed impianti di pubblico spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone

1. Ai sensi dell'art.141, comma 2, del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, i locali e gli impianti di pubblico spettacolo, fissi o temporanei, aventi una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, sono soggetti al rilascio di autorizzazione ai sensi degli artt. 68 e 69 del TULPS, senza procedura di esame del progetto né sopralluogo da parte da parte della Commissione.
2. Per i locali di pubblico spettacolo non temporaneo la relazione tecnica e gli allegati, necessari a seconda dei casi, sono trasmessi ai componenti della Commissione per eventuali controlli.
3. Nel caso di allestimenti temporanei con capienza inferiore a 200 persone l'interessato, prima dell'inizio dello spettacolo, trasmette al Suape, telematicamente o in orario di apertura, o altrimenti al Comando della Polizia Municipale, ai sensi del d.p.r. 445/2000:
 - a) dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture da parte di professionista abilitato;

- b) dichiarazione di conformità alla regola d'arte degli impianti elettrici e di adduzione del gas ai sensi della Legge 46/90 rilasciata dall'impresa che ha eseguito gli interventi
 - c) certificato di collaudo tecnico funzionale degli impianti da parte di professionista abilitato.
4. E' fatta salva l'applicazione di quanto previsto all'articolo 154 per gli allestimenti temporanei ricorrenti.

Art. 17 – Allestimenti temporanei di pubblico spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone che si concludono entro le ore 24.00

1. Ai sensi dell'art. 68 comma primo secondo periodo del T.U.L.P.S. l'effettuazione di manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo che si svolgono nell'arco di una sola giornata e si concludono entro le ore 24.00, della medesima con allestimenti per il pubblico di capienza inferiore o pari a 200 persone, è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività (s.c.i.a.), ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/90, sostitutiva della autorizzazione di cui agli articoli 68 o 69 del TULPS.
2. E' consentito l'inoltro di s.c.i.a. in giorni consecutivi o successivi per i medesimi locali o spazi all'aperto solo se relativa a manifestazioni di pubblico spettacolo differenti per il soggetto organizzatore, l'oggetto della manifestazione, l'allestimento e la presentazione pubblicitaria.
3. Alla s.c.i.a. è allegata Relazione tecnica, redatta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno 19/8/1996 e successive modifiche nonché, ricorrendone i presupposti, il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti ma non antincendio (d.p.r. 151/2011 punto 65).
4. Conformemente alla natura della s.c.i.a. che consente l'inizio immediato dell'attività dopo la sua presentazione e la sostituzione di ogni atto e parere con autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni o certificazioni non è richiesto né esame del progetto, né sopralluogo.
5. La s.c.i.a. può essere inoltrata solo dopo l'allestimento delle attrezzature e degli impianti ed è corredata da:
 - a) dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture da parte di professionista abilitato;
 - b) dichiarazione di conformità alla regola d'arte degli impianti elettrici e di adduzione del gas ai sensi della Legge 46/90 rilasciata dall'impresa che ha eseguito gli interventi
 - c) certificato di collaudo tecnico funzionale degli impianti da parte di professionista abilitato.

Art. 18 – Subingresso nelle attività di pubblico spettacolo

1. Il trasferimento della proprietà o della gestione di locali e complessi di pubblico spettacolo con modifica, anche parziale, dello stato dei luoghi, impianti ed attrezzature, anche tecnologiche, è soggetto alle procedure di cui agli articoli 13 o 16, a seconda della capienza.
2. In caso di cambio di titolarità o gestione senza modifiche dello stato dei luoghi, impianti ed attrezzature, anche tecnologiche, rispetto alla più recente verifica di agibilità della Commissione, attestata da tecnico, la ripresa dell'attività a nome del nuovo titolare non necessita di nuova verifica di agibilità.
3. E' fatta salva la facoltà di controllo di cui all'articolo 141, comma 1, lettera e) del Regolamento TULPS.
4. La modifica del soggetto organizzatore di una manifestazione a carattere temporaneo prima dell'inizio della stessa, è resa nota al Suape con comunicazione congiunta del precedente e successivo soggetto organizzatore che prosegue l'eventuale iter procedurale.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Emissioni rumorose

1. In tema di emissioni rumorose delle manifestazioni di pubblico spettacolo si applicano:
 - a) la l.r. 1/2015;
 - b) il regolamento regionale n. 2/2015;
 - c) la legge n. 447/1995;
 - d) il piano comunale di classificazione acustica e gli eventuali altri regolamenti comunali in materia.

Art. 20 - Documentazione tecnica

1. La Commissione può approvare schemi, elenchi o modelli per la produzione della documentazione tecnica da allegare alle istanze di autorizzazione, compresa la relazione per locali ed impianti con capienza pari o inferiore a duecento persone ed ogni altra indicazione tecnica per la corretta applicazione del presente regolamento.
2. La documentazione tecnica è prodotta:
 - a) In unica copia, se inoltrata telematicamente;
 - b) Nel numero di copie stabilito dalla Commissione, se prodotta su supporto cartaceo;
3. Nel caso di invio telematico, le planimetrie e gli elaborati grafici debbono essere di elevata risoluzione e consentire modifica delle dimensioni (zoom) senza deterioramento dell'immagine (sgranare ecc.).

Art. 21 – Diritti di segreteria-Compensi e spese di verifica e sopralluogo

1. Ai sensi dell'articolo 144 del R.D. n. 635/1940 le spese per l'attività di funzionamento, verifica e di sopralluogo della Commissione sono poste a carico del soggetto che ne chiede l'intervento; la somma dovuta a titolo di diritti, differenziata a seconda della tipologia di intervento della Commissione, è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale. L'attestazione dell'avvenuto versamento, è allegata alla domanda di cui all'articolo 13.
2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 440, della legge 27.12.2013 n. 147, la partecipazione alle riunioni della Commissione dei membri effettivi o aggregati dipendenti o delegati di Pubbliche Amministrazioni, dei rappresentanti delegati degli esercenti e delle organizzazioni sindacali di categoria, non dà luogo ad alcuna corresponsione di compensi.
3. Agli altri componenti della Commissione, effettivi o aggregati, spetta un'indennità di presenza nella misura stabilita dalla Giunta comunale, escluse le attività di vigilanza.

Art. 22 – Disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le eventuali disposizioni comunali in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
2. Per quanto concerne la documentazione tecnica la Commissione si dota di apposite linee guida in analogia a quelle trasmesse dalla Prefettura di Perugia in data 25.07.2019, prot. 81677.